



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

### Il Rettore

- **Vista** la Legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense;
- **Visto** l'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114;
- **Vista** la delibera del CdA n. 6 del 30.11.2016
- **Vista** la delibera del CdA n. 19 del 18.01.2017;
- **Vista** la delibera del CdA n. 31 del 10.05.2017;
- **Visto** il D.D.G. n.1557 del 12.05.2017;
- **Vista** la delibera del Cda n. 44 del 6.6.2018;
- **Visto** lo Statuto di Ateneo;

### DECRETA

- di emanare il Regolamento per il funzionamento dell'Avvocatura di Ateneo adottato con deliberazione consiliare n. 44 del 6 giugno 2018 come appresso riportato.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## Regolamento per il funzionamento dell'Avvocatura di Ateneo

### Art. 1

#### Oggetto

Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'attività dell'Avvocatura di Ateneo, nonché la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati dipendenti che svolgano attività professionale nell'esclusivo interesse dell'Università, in conformità alle vigenti previsioni dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 e fatti salvi tutti i diritti previsti per gli avvocati degli enti pubblici dall'art. 23 della legge 31.12.2012 n. 247.

### Art. 2

#### Compiti e Funzioni

1. L'ufficio legale dell'Università degli Studi di Palermo è costituito ai sensi dell'art. 23 della legge 31.12.2012 n. 247 ed è denominato "Avvocatura di Ateneo".

2. L'Avvocatura di Ateneo provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Università di Palermo secondo le norme contenute nel presente regolamento. E' dotata di autonomia funzionale rispetto ad ogni altro organo, struttura o ufficio dell'Amministrazione universitaria.

3. Gli Avvocati addetti all'Avvocatura devono essere iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati di cui all'art. 23 della legge 31.12.2012 n. 247.

4. Compete all'Avvocatura di Ateneo:

- a) la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Università in ogni stato e grado dei giudizi attivi e passivi proposti dinanzi alle magistrature ordinaria, amministrativa, tributaria, contabile e ad ogni altro organo giurisdizionale, nonché negli arbitrati, nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita in cui la stessa sia parte attrice o convenuta e nelle eventuali fasi conciliative;
- b) l'assistenza all'Avvocatura dello Stato nelle controversie affidate al patrocinio della stessa;
- c) l'assistenza ad avvocati del libero foro, anche attraverso il conferimento di mandato congiunto con gli avvocati dell'Avvocatura di Ateneo, nei casi in cui, per la specificità della materia, l'Amministrazione decida di avvalersi di professionisti esterni;
- d) la predisposizione di transazioni stragiudiziali, su richiesta dei competenti organi accademici;
- e) la formulazione di pareri ai sensi del successivo articolo 5.

5. La costituzione in giudizio per la difesa dell'Amministrazione (in liti attive e passive) avviene su mandato alle liti del Rettore o dal Prorettore in caso di sua assenza o impedimento, e previo decreto di conferimento di incarico del Direttore Generale. Nelle procedure d'urgenza il decreto del Direttore Generale può intervenire a ratifica successivamente all'instaurazione del giudizio, ma prima della sua conclusione.

### Art. 3



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## **Organizzazione dell'Ufficio**

1. All'Avvocatura di Ateneo è preposto, in qualità di responsabile, un dipendente di categoria EP in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di avvocato.
2. All'Avvocatura di Ateneo per i compiti di cui all'art. 2 del presente regolamento è assegnato personale dipendente dell'Università, di categoria non inferiore a D, scelto tra il personale abilitato all'esercizio della professione forense.
3. Al personale di cui ai commi precedenti viene assegnata un'indennità professionale ai sensi del vigente CCNL.
4. All'Avvocatura di Ateneo è assegnato, altresì, personale amministrativo per lo svolgimento di attività di natura non strettamente legale, per l'assolvimento di tutte le attività strumentali al concreto disimpegno dell'attività legale, nonché, per il compimento di tutte le incombenze contabili, amministrative e tecniche connesse alla gestione della struttura.
5. Il responsabile dell'Avvocatura di Ateneo assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività di competenza dell'Avvocatura, giudiziali, stragiudiziali e consultive; promuove l'informazione e la collaborazione reciproca tra gli avvocati; coordina l'esame e la valutazione collegiale delle questioni giuridiche di maggiore rilievo; assegna gli affari contenziosi e consultivi agli avvocati; gestisce i capitoli di bilancio, necessari per il funzionamento dell'Avvocatura, in relazione ai quali riceve la delega dal Direttore Generale.
6. I dipendenti assegnati all'Avvocatura di Ateneo e in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di avvocato patrocinano le cause loro affidate dal responsabile; assistono l'Avvocatura dello Stato nelle controversie da questa patrocinate; svolgono l'attività consultiva loro affidata dal responsabile dell'Ufficio.
7. L'attività professionale degli avvocati viene svolta nell'esclusivo interesse dell'Università degli Studi di Palermo.
8. L'attività dell'Avvocatura di Ateneo è di natura professionale e di alta specializzazione tecnica; gli avvocati sono titolari di rapporto di lavoro subordinato con l'Università, con tutti gli obblighi conseguenti.
9. Gli avvocati dell'Avvocatura di Ateneo, nell'espletamento delle loro funzioni, sono tenuti al rispetto della normativa statale, della legge professionale forense e del codice deontologico forense, in particolare, per quanto concerne i doveri di autonomia e indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale, nonché di lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza.
10. Per particolari esigenze dell'Amministrazione, il Direttore Generale, su proposta dell'Avvocato responsabile, può affidare specifici incarichi di studio e approfondimento di tematiche e normative agli avvocati dell'Avvocatura di Ateneo.

## **Art. 4**



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## **Gestione delle controversie**

1. Le strutture e gli uffici dell'Università sono tenuti a fornire all'Avvocatura di Ateneo le informazioni, i chiarimenti e i documenti occorrenti per l'adempimento dei compiti professionali, unitamente ad una relazione dettagliata sui fatti, nei termini necessari alla predisposizione degli atti diretti alla costituzione in giudizio e alla successiva gestione della controversia. Informano altresì tempestivamente l'Avvocatura di Ateneo in merito ad ogni successiva notizia inerente la causa trattata.
2. Le direttive per la difesa dell'Università in tutte le cause attive e passive sono date dal Responsabile dell'Avvocatura.
3. Espletato il giudizio nelle varie fasi e gradi, l'Avvocato Responsabile deve riferirne al Rettore ed al Direttore Generale, ad ognuno per quanto di competenza.

## **Art. 5**

### **Attività consultiva**

1. L'Avvocatura di Ateneo predispone pareri su richiesta degli organi di governo e del Direttore Generale, nonché dei responsabili delle strutture didattico-scientifiche, amministrative e di servizio. Gli avvocati dell'Ufficio non rendono pareri a soggetti estranei all'Università, né a singoli dipendenti che non abbiano la responsabilità delle strutture che compongono l'articolazione organizzativa interna dell'ente.
2. Le istanze di parere legale dei responsabili delle strutture didattico-scientifiche, amministrative e di servizio sono avanzate in relazione a problematiche complesse di natura giuridica che comportino la risoluzione o l'interpretazione di questioni particolarmente impegnative, non riconducibili all'attività di normale competenza delle strutture medesime e degli uffici che ne fanno parte.
3. I pareri legali sono resi dall'Ufficio esclusivamente in riscontro a quesiti formulati per iscritto e corredati, ove necessario, da esauriente relazione istruttoria e dalla documentazione occorrente.
4. I pareri sono sottoscritti dal Responsabile dell'Ufficio congiuntamente all'avvocato estensore.
5. L'istruttoria e la responsabilità dei procedimenti interessati dall'attività di consulenza da parte dell'Avvocatura di Ateneo rimangono in ogni caso e ad ogni effetto in capo all'organo o alla struttura competente.

## **Art. 6**

### **Assegnazione degli affari contenziosi e consultivi**

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, l'assegnazione degli affari contenziosi e consultivi di competenza dell'Ufficio è effettuata dal Responsabile in ragione delle conoscenze specifiche e delle specializzazioni professionali degli avvocati, dei carichi di



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

lavoro e dell'esperienza maturata, in conformità, in ogni caso, a principi di parità di trattamento, di imparzialità e ove possibile, di alternanza.

2. L'assegnazione può avvenire in forma congiunta, quando lo richieda la complessità della questione o vi siano comunque ragioni di opportunità.

3. Eccezionalmente, il Responsabile, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 417 bis c.p.c., potrà, inoltre, incaricare il personale afferente all'Avvocatura di Ateneo non iscritto nell'elenco speciale tenuto da Consiglio dell'Ordine, per la trattazione delle controversie relativi ai rapporti di lavoro.

### **Art. 7**

#### **Status giuridico dei dipendenti avvocati**

1. I dipendenti addetti all'Avvocatura di Ateneo in qualità di avvocati sono iscritti negli elenchi speciali previsti dalla legge sull'ordinamento della professione forense. Le spese d'iscrizione, di formazione obbligatoria e di copertura assicurativa professionale obbligatoria sono a carico dell'Università.

2. Essi sono soggetti alle norme che regolano i rapporti d'impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e, per quanto attiene al rapporto professionale, alla disciplina prevista dalla legge sull'ordinamento della professione forense e sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

### **Art. 8**

#### **Compensi professionali**

1. Agli avvocati dell'Ufficio Legale iscritti all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati sono riconosciuti gli onorari per le attività giudiziali e stragiudiziali, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114.

2. Il compenso professionale è dovuto agli avvocati addetti all'Avvocatura di Ateneo in relazione a controversie definite nei singoli gradi di giudizio, con sentenza o altro provvedimento di cui al Decreto Ministeriale adottato ai sensi dell'art. 13 comma 6 della L. n. 247/2012, in modo sostanzialmente favorevole per l'Università, in considerazione delle pretese di parte avversa.

3. Ai fini di cui al comma precedente, si considerano definite in senso favorevole all'Università a titolo esemplificativo:

- a) le controversie nelle quali la controparte sia dichiarata soccombente;
- b) le controversie nelle quali la controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio;
- c) le controversie in cui venga dichiarata l'estinzione o la perenzione del procedimento, l'improcedibilità o l'inammissibilità della domanda della controparte, o il suo difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse e altre formule analoghe;



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

d) le controversie in cui venga dichiarata l'estinzione del giudizio per inattività della parte avversa;

e) le controversie, non rientranti nelle ipotesi precedenti, nelle quali la decisione conclusiva lasci comunque intatto il provvedimento impugnato dalla controparte.

4. Sono equiparati alle decisioni favorevoli:

a) i provvedimenti dell'autorità giudiziaria che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in accoglimento delle richieste dell'Università;

b) i decreti ingiuntivi non opposti;

c) le transazioni autorizzate dal Consiglio di Amministrazione o dal Direttore Generale.

5. Nel caso di esito parzialmente favorevole la corresponsione del compenso professionale è limitata alle questioni decise in senso positivo per l'Università.

6. I compensi professionali oggetto del presente articolo sono liquidati al netto degli oneri riflessi e l'IRAP è a carico dell'ente.

7. I compensi professionali si aggiungono a tutte le voci di trattamento stipendiale anche accessorie percepite dai dipendenti dell'Avvocatura di Ateneo.

### **Art. 9**

#### **Modalità di ripartizione dei compensi professionali**

1. In caso di sentenza favorevole con condanna della controparte, all'Avvocatura di Ateneo spettano gli onorari come liquidati dagli organi di giustizia, maggiorati dell'IRAP a carico dell'Amministrazione.

2. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese dopo sentenza favorevole, ivi comprese le transazioni, i compensi professionali spettanti agli avvocati sono determinati facendo riferimento ai valori minimi di cui Decreto Ministeriale adottato ai sensi dell'art. 13 comma 6 della L. n. 247/2012, maggiorati dell'IRAP a carico dell'Amministrazione, nei limiti previsti dello stanziamento previsto per l'e.f. in corso.

3. Nelle ipotesi di maturazione del diritto al compenso professionale, secondo quanto previsto dai commi precedenti, con provvedimento del Direttore Generale lo stesso compenso verrà corrisposto in parti uguali a tutti gli avvocati dell'Avvocatura di Ateneo, con cadenza semestrale e previa relazione del Responsabile sulle attività concluse positivamente per l'Ateneo, fatto salvo quanto previsto da successivo comma.

4. Ai fini della ripartizione dei compensi, spettante a ogni avvocato dell'Ateneo, il Responsabile deve tenere conto della professionalità e dell'impegno posto.

5. La verifica del rendimento individuale tiene conto dei seguenti elementi:

a) puntuale rispetto dei termini processuali, soprattutto di quelli dai quali possano conseguire decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli dell'attività istituzionale;



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

b) puntuale svolgimento dell'attività consultiva, anche con riguardo alle esigenze manifestate dalle strutture richiedenti;

c) cura dell'attività di udienza con particolare riferimento alle udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili.

Nella valutazione degli elementi di cui al presente comma dovrà tenersi conto dei carichi di lavoro di ciascun avvocato, avendo in particolare riguardo al numero e alla qualità degli affari trattati ed all'attività professionale complessivamente svolta.

5. In ogni caso i compensi professionali nell'anno non potranno mai eccedere, per ciascuno Avvocato, il trattamento economico complessivo, per tale intendendosi il trattamento fondamentale e accessorio lordo, ai sensi del vigente CCNL, in godimento nell'anno precedente a quello di liquidazione dei compensi.

6. Qualora l'avvocato incaricato abbia superato il limite di cui al precedente comma, il 50% della parte eccedente è destinata a finanziare le spese di aggiornamento dell'Ufficio, quali indicate nel successivo art. 11, l'altro 50% confluirà nel Bilancio di Ateneo e sarà destinata a interventi a favore del personale.

### **Art. 10**

#### **Atti sottratti all'accesso**

1. Ai sensi della normativa vigente in materia, e al fine di salvaguardare il corretto esercizio dell'attività professionale degli avvocati dipendenti dell'Università, sono sottratti all'accesso i seguenti atti e documenti:

- a) pareri legali resi in relazione a liti potenziali o in atto;
- b) atti defensionali e relative consulenze tecniche;
- c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).

2. Copia degli atti difensivi potrà essere fornita al Direttore Generale e al Rettore. Gli atti defensionali, per evidenti ragioni di riservatezza, non potranno, invece, essere richiesti dagli altri uffici interni dell'Amministrazione.

### **Art. 11**

#### **Aggiornamento professionale**

1. L'aggiornamento professionale costituisce un diritto e un dovere dell'avvocato dipendente ai fini del conseguimento delle conoscenze tecniche necessarie per la migliore tutela degli interessi dell'Università.

2. Gli organi di governo e di gestione assicurano all'Avvocatura di Ateneo le risorse finanziarie necessarie per la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento, nonché per l'acquisto di testi, strumenti giuridici, banche dati, programmi gestionali per la gestione del contenzioso on line e quant'altro occorra per l'ottimale assolvimento dei compiti spettanti all'Ufficio stesso.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## **Art. 12**

### **Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia di ordinamento della professione forense.

Il Rettore  
Prof. Fabrizio Micari

Firmato digitalmente da: Fabrizio Micari  
Data: 13/06/2018 19:25:36